



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Nel procedimento n.49S/2016 a carico di ROSSO TIZIANO , tessera n. 61714 e FURLAN ROBERTO , tessera n.22000,

PREMESSO CHE

- Con comunicazione 02/09/2016 il Golf Club Asiago trasmetteva rapporto informativo alla Segreteria degli Organi di Giustizia , a firma del segretario sig. Sergio Vellar , nel quale veniva riportato quanto verbalmente denunciato dai sigg.ri Bagante Tullio e Rigon Roberto, con riferimento al comportamento tenuto dai sigg.ri Rosso Tiziano e Furlan Roberto nell'ambito della gara "Challenge Veneto Seniores", disputatasi il 1/09/2016 presso detto circolo.
- I denuncianti riferivano che "dalla terrazza del Golf Club Asiago, vedevano la coppia Rosso /Furlan cercare invano una pallina in prossimità del green della buca 18 e lasciar cadere una palla a terra dal golf care quindi finire la buca con quella palla".
- Il rapporto informativo sopra citato veniva trasmesso a questo Giudice per competenza e nell'ambito degli accertamenti istruttori venivano raccolte , a mezzo audizione telefonica , le dichiarazioni testimoniali dei denuncianti , poi confermate dalle dichiarazioni scritte trasmesse a mezzo mail , rispettivamente in data 21/11/2016 da parte del sig. Rigon Roberto e e 29/11/2016 da parte del sig.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Bagante Tullio, acquisite agli atti del procedimento .

- In data 29/11/2016 questo Giudice emetteva il provvedimento ex art. 44 Regolamento di Giustizia , notificato in pari data agli incolpati Rosso Tiziano e Furlan Roberto, nell'ambito del quale venivano riportati i fatti come emersi dalle dichiarazioni testimoniali , e contestato agli stessi l'illecito disciplinare previsto dall'art. 17, punto 1, lett.d) consistente nell'aver volontariamente immesso in gioco una palla diversa da quella già in gioco. Il provvedimento conteneva le informazioni di garanzia per gli incolpati, tra le quali anche l'avvertimento della facoltà di richiedere l'emissione di decreto sanzionatorio ed applicazione in tal caso della sanzione minima edittale prevista dal Regolamento di Giustizia, consistente nella perdita del diritto di svolgere per 12 mesi attività sportiva nell'ambito della FIG . Con detto provvedimento veniva fissata la data della decisione per il 19/12/2016 .
- Gli incolpati, esercitando la facoltà loro concessa, chiedevano di essere sentiti sui fatti oggetto del procedimento.
- In data 14/12/2016, si procedeva al loro interrogatorio e le dichiarazioni venivano riportate nei relativi verbali .
- Alla luce di quanto dichiarato dagli incolpati, questo Giudice richiedeva ai denunciati alcuni chiarimenti circa i fatti come



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

riportati nelle rispettive deposizioni , ritenendoli necessari per una attenta valutazione circa i fondamenti di credibilità di quanto dichiarato dagli incolpati e, soprattutto, per la completezza probatoria su quanto accaduto.

- Tale richiesta veniva riscontrata a mezzo mail in data 17/12/2016 dal solo sig. Rigon Roberto , mentre il sig. Bagante Tullio , telefonicamente , riferiva di non avere altro da aggiungere a quanto già dichiarato .
- Per quanto attiene la decisione va premesso che i fatti contestati agli incolpati , e la valutazione degli stessi , avuto riferimento all'illecito disciplinare di cui trattasi, devono risultare provati sia sul piano oggettivo (che gli incolpati abbiano "messo in gioco una palla diversa da quella già in gioco ") , sia su quello soggettivo/psicologico, vale a dire che i fatti siano stati posti in essere "dolosamente".
- Il denunciante sig. Rigon Roberto ha dichiarato che , *"affacciato alla terrazza del circolo del Golf Club Asiago , prospiciente il green della buca 18, e quindi dall'alto ripetto al campo di gioco, ad una distanza di circa 60/70 metri , ha visto arrivare verso la zona del green , la coppia Furlan Roberto e Rosso Tiziano (giocavano insieme nella gara formula 4 palle la migliore e che lui*



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

conosce) , *che giocava con il car.*” Di aver notato che Furlan “*girava vicino agli alberi a destra*” (per lui che guardava) e quindi a sinistra per i giocatori, “*in cerca evidentemente della sua palla ; che sopraggiungeva Rosso in car il quale, avvicinatosi al compagno, prendeva una pallina dal car e la buttava sul campo di gioco , proprio vicino al compagno*” . Ha poi aggiunto che il “*Furlan giocava la palla buttata per terra da Rosso*” .

- Il sig. Bagante Tullio ha dichiarato che si trovava anche lui affacciato alla terrazza, vicino al sig. Rigon Roberto , e di “*aver visto un giocatore (che non conosceva ma che poi ha saputo da Rigon che si chiamava Furlan Roberto) che cercava tra le piante accanto al laghetto la pallina con la quale proseguire il gioco, ma senza esito. Che nel frattempo arrivava il sig. Rosso Tiziano (che pure non conosceva) con il car , che “di nascosto” lanciava un'altra palla verso questo giocatore , il quale proseguiva la gara con la pallina lanciaagli dal compagno*”.

- Il sig. Rosso Tiziano , in sede di interrogatorio, ha riferito che , mentre il compagno Furlan si era recato a cercare la sua palla, oltre l'ostacolo d'acqua antistante il green, verso il lato sinsistro in una zona alberata e con rough , lui, che era atterrato con il secondo colpo prima dell'acqua , era andato a cercare la sua palla , nonché quella di uno dei giocatori



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

dell'altra squadra marcatrice (Bovo Francesco e Pagnan Paolo) , che glielo aveva chiesto. In effetti trovava una palla in acqua , la recuperava, e , non essendo di nessuno di loro , la teneva in mano e si portava verso il compagno Furlan , che nel frattempo gli aveva fatto cenno di raggiungerlo . Il Furlan gli diceva che aveva bisogno di prendere il ferro dal car , che in effetti prendeva, mentre lui si aggirava lì vicino a cercare la palla. Il compagno però gli diceva subito di averla trovata e quindi lui , nel fare la manovra con il car per tornare indietro ed andare a giocare la sua palla davanti al laghetto, *"perdeva dalla mano la palla trovata in precedenza in acqua (che aveva continuato a tener in mano) , che cadeva a circa 4/5 metri dal Furlan , e, non vedendola subito nel rough , rinunciava a cercarla per non perdere ulteriore tempo."*

- Il sig. Furlan , da parte sua, ha dichiarato che ,*"dopo una ricerca, aveva trovato la sua palla nella zona di rough , che era giocabile e che l'aveva riconosciuta perché ha l'abitudine di segnare le sue palline , in tondo per tutta la circonferenza con un pennarello . A quel punto ha riferito di aver chiamato Rosso perché lo raggiungesse con il car , dovendo prendere dalla sacca un ferro per poter giocare . Rosso lo raggiungeva e lui gli diceva di aver trovato la palla; prendeva il ferro dalla sacca e prima di tirare Rosso si allontanava . Precisava di non aver visto cadere palline dal car e di aver giocato la sua palla che aveva in precedenza nasciuto*



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- Dall'istruttoria del procedimento è emerso : che una palla , diversa da quella già in gioco, è caduta sul terreno , in una zona alberata e con rough ,alla sinistra del green della buca 18 del Golf Club Asiago, dal car condotto dal sig. Tiziano Rosso , a circa 4/5 metri (come confermato anche dal teste Rigon Roberto) da dove il suo compagno di gioco Furlan aveva effettuato la ricerca ; che il car del sig. Rosso, quando la palla è "caduta" , era in movimento (confermato dal teste Rigon Roberto); che il punto in cui si trovava il sig. Furlan quando è stato raggiunto dal compagno era a circa 60/70 metri dalla terrazza dove erano affacciati i denunciati. Va precisato che la coppia di marcatori Bovo Francesco e Pagnan Paolo nulla hanno potuto dire circa il fatto contestato in quanto erano lontani dalla zona interessata , ed intenti nella ricerca delle rispettive palline.
- Ai fini della completezza della prova , necessaria per addivenire ad una pronuncia di colpevolezza, non può ritenersi accertato che il sig. Rosso abbia dolosamente messo in gioco una palla diversa da quella già in gioco (nello specifico la palla già in gioco era del suo compagno Furlan Roberto) . L'intenzionalità del gesto non può con la necessaria certezza , ricavarsi dalle dichiarazioni testimoniali rese perché, sebbene le stesse siano convergenti per quanto attiene il fatto



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

(confermato peraltro dallo stesso Rosso Tiziano) che una palla sia caduta dal car sul terreno di gioco , non possono confermare con la sufficiente certezza , stante la distanza di 60/70 metri dal punto dove è avvenuto il fatto, e la dinamica complessiva così come ricostruita , che il gesto di Rosso sia stato volontario , finalizzato a favorire il compagno (e quindi la coppia) mettendo in gioco una palla diversa da quella già in gioco. Nè d'altro canto può escludersi che la caduta della pallina sia stata accidentale , come sostenuto dagli incolpati , che forniscono su tale punto una versione dei fatti non destituita di credibilità , soprattutto ove si pensi che il car era in movimento e quindi la dinamica dell'accaduto può ben essere stata percepita dai denunciati (che è bene ribadire si trovavano ad una distanza ragguardevole) in maniera non sufficientemente univoca

- Alla luce pertanto delle richiamate risultanze probatorie e delle sopraesposte valutazioni in termini di oggettiva credibilità delle contrapposte dichiarazioni , non può ritenersi per questo giudicante sufficientemente provata la condotta disciplinarmente illecita contestata , sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo .

PQM

Il Giudice Sportivo Territoriale ,



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

RITENUTO

che non sia stata raggiunta la completezza probatoria necessaria perché possa essere pronunciato un giudizio di colpevolezza nei confronti degli incolpati , avuto riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie , come previsti dall'art. 17 , punto 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia,

PRONUNCIA

Il proscioglimento dei tesserati Rosso Tiziano e Furlan Roberto dall'incolpazione contestata .

Così deciso in Padova, li 19/12/2016

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino
